

Reg. n. 09/01/23 n. 31
 456 T bollo €
 109 T var. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale €

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MANTOVANI NEL MONDO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Mantovani nel Mondo - OdV avente le caratteristiche di organizzazione di volontariato a norma del D.Lgs. 117/2017

L'Associazione ha sede legale in ROVERBELLA - Piazza G. Verdi, 11/2

La genesi dell'Associazione è direttamente riconducibile alle esperienze ed alle iniziative maturate dai Comitati "settembre 1990-1995 per l'Emigrato" di Magnacavallo e dall' "Associazione Culturale dei Mantovani in Brasile", costituitasi nel 1995.

L'AMM è una libera associazione senza fini di lucro e apartitica.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività connesse.

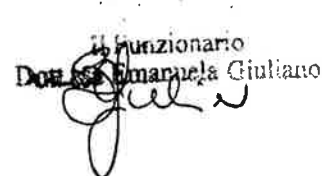
L'associazione si dichiara costituita nel pieno rispetto della Costituzione italiana, delle norme di legge vigenti, dell'atto costitutivo e del presente Statuto.

L'Associazione adotta il segno distintivo sotto rappresentato, tratto dalla Famiglia Emigrante raffigurata nella medaglia celebrativa e nel Monumento all'Emigrato, opere in bronzo realizzate nel settembre 1990 dal Prof. Evandro Carpeggiani.

L'associazione si ispira ai principi e alle norme contenute del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale supportare soggetti svantaggiati immigrati di origine italiana presenti nel territorio mantovano e lombardo, attraverso l'agevolazione all'accesso


 Il Funzionario
 Dott.ssa Emanuela Giuliano


ai servizi sociali e culturali e quello del rafforzamento dei legami fra le comunità mantovane e lombarde nel mondo ed in Italia con le Istituzioni nazionali, con la Regione Lombardia e la Provincia di Mantova e le provincie lombarde. L'Associazione si propone come struttura di collegamento per Enti, Associazioni, categorie e centri che perseguano finalità che coincidono con gli scopi dell'Associazione. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

In particolare l'associazione si propone di:

- contribuire al progresso dei Mantovani e di tutti coloro che sono di origine lombarda in Italia e nel Mondo, al loro sviluppo, alla loro valorizzazione e tutela in collegamento con le Istituzioni e le forze della cultura, della tradizione, del costume, della tecnica, della produzione e del commercio.
- promuovere azioni in aiuto di mantovani e lombardi tutelando la loro immagine con servizi sociali e culturali.

- ricercare, conservare, tutelare, divulgare la memoria storica della Emigrazione mantovana e lombarda anche frontaliera e stagionale, in Italia e nel mondo, curando la creazione ed il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali, tradizionali, sociali tra le due componenti della comunità lombarde quella degli Emigrati loro discendenti e quella dei Residenti.
- promuovere e patrocinare scambi e rapporti culturali, affettivi, ambientali, sociali, folcloristici con gli emigrati mantovani e lombardi nel mondo ed i loro discendenti, agevolando allo scopo scambi culturali, socio-economici e produttivi presso strutture imprenditoriali e professionali private e pubbliche in Mantova e provincia, in Lombardia nonché all'estero: visite e corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale, borse e viaggi di studio in Mantova e provincia, in Lombardia ed all'estero, seminari e conferenze, convegni e simili, pubblicazioni anche periodiche sulla storia, la cultura, le tradizioni, la realtà economica, industriale e artigianale.
- accedere a finanziamenti pubblici, accettando elargizioni ed oblazioni anche da privati.
- collaborare con le istituzioni pubbliche nazionali, regionali, provinciali, comunali, europee ed extra-comunitarie, nonché con organizzazioni ufficiali e pubbliche di cultura, assistenza, volontariato e con Associazioni similari, per conoscere e per collaborare alla risoluzione di problematiche relative e conseguenti al fenomeno dell'emigrazione singola e/od organizzata, definitiva e/o stagionale dei Mantovani, dei Lombardi e loro discendenti in Italia e nel Mondo.
- chiedere l'affidamento di progetti esecutivi, incarichi o attività operative

deliberate dai competenti organi nazionali, regionali, provinciali in linea con gli scopi dell'Associazione.

- promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS e altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione;
- contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
- raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statuari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc. Tali attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri.
- promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da Paesi stranieri, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani nel nostro paese, regione e provincia;
- sviluppare le relazioni sindacali, sociali, produttive, economiche con tutti i paesi interessati all'immigrazione di propri cittadini in Italia;
- realizzare sportelli in Italia e nel mondo in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.

ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronuncia il Collegio dei Probiviri in occasione della prima convocazione utile.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e libri sociali secondo le modalità specificate all'art. 9 del presente statuto.

Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide, con il metodo del contraddittorio, in via definitiva.

I provvedimenti disciplinari applicabili dal Consiglio sono:

- la censura scritta;
- la sospensione.

Contro i provvedimenti disciplinari, l'associato può ricorrere al Collegio dei

Proviviri con motivata dichiarazione scritta da far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti sanzionatori. Quest'ultimo si pronuncerà ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10.

ART. 4 - STRUTTURE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Con atti formali idonei, tre o più associati possono costituire in Italia e all'estero Sezioni dell'Associazione, che avranno la seguente denominazione: "Associazione Mantovani nel Mondo - Sezione di _____". Per le Sezioni valgono le norme del presente Statuto; esse hanno autonomia giuridica, patrimoniale, rappresentativa, e sarà dotata di propri organi. Inoltre, le Sezioni potranno istituire Consulte di Mantovani e/o Lombardi emigrati, o loro discendenti, che avrà poteri consultivi in riferimento agli scopi associativi, fermi restando gli oneri e i doveri associativi. La Sezione non potrà, comunque, assumere obbligazioni che impegnino l'Associazione, se non con preventiva autorizzazione scritta della AMM medesima.

La costituzione della Sezione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

La Sezione deve usare segni distintivi come uniformemente adottati dall'Associazione. Ove non sia possibile costituire Sezioni, l'Associazione potrà essere rappresentata da singoli associati in qualità di Corrispondenti dell'AMM.

È costituita la Consulta dei Lombardi nel Mondo con funzioni consultive e di elaborazione, regolata da apposito regolamento che definisce la sua attività, regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione di AMM.

5 - ORGANI SOCIALI

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati ordinari;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- i due Vicepresidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti
- L'organo di controllo nei casi prescritti dalla legge

ART. 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, ovvero in altra più opportuna scelta dal Consiglio medesimo nell'ambito della provincia di Mantova, entro il primo trimestre di ogni anno, per l'approvazione del bilancio annuale. L'Assemblea degli associati deve essere convocata su richiesta scritta e con ordine del giorno motivato di un decimo degli associati.

La convocazione avviene con lettera o telefax o con ogni altro mezzo, anche elettronico, ritenuto idoneo a garantire la più ampia e consapevole partecipazione dei soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data e dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno, dell'eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire qualora siano trascorse almeno 24 ore dalla prima. L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dalla stessa.

L'Assemblea annuale è costituita dagli associati in regola con il pagamento della

quota associativa dell'anno precedente.

Gli associati possono delegare altri associati con delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di non più di due deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di amministrazione o di altro organo sociale.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione eleggendoli tra i soci;
- b) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
- c) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei conti eleggendoli tra i soci;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l'organo di controllo a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- e) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;
- f) approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato

dal Presidente e da sei membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (il Presidente o un Vice-presidente).

. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

La prima assemblea annuale dei soci ratifica la decisione del direttivo.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese per l'attività sostenuta a favore dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione:

- ✓ elegge al suo interno il Presidente, i due Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere

- ✓ redige le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo e, collegate ad esse, le bozze del programma di attività e della relazione sull'attività svolta
- ✓ cura il conseguimento degli scopi associativi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ accetta l'ammissione di nuovi associati;
- ✓ delibera sulle proposte di costituzione delle Sezioni dell'Associazione;
- ✓ propone la nomina di associati benemeriti, onorari ed aderenti, con relative motivazioni;
- ✓ determina la quota annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché altri eventuali contributi straordinari, a carico degli associati;
- ✓ propone l'adozione di ogni altro segno distintivo, anche per le Sezioni;
- ✓ delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli associati e propone all'Assemblea l'esclusione di uno o più associati, per ragioni motivate e gravi;
- ✓ nomina rappresentanti dell'Associazione, anche se non consiglieri, presso Enti esterni e per la partecipazione a convegni, conferenze, manifestazioni e incontri con delegazioni, commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro. Per ogni singola attività delegabile, il Consiglio stabilirà preventivamente i limiti del potere delegato e l'ammontare degli oneri relativi da porre a carico dell'Associazione. In ogni caso nessuna nomina o partecipazione potrà essere deliberata dal Consiglio in assenza di adeguata copertura finanziaria;
- ✓ approva convenzioni, atti gratuiti e concessioni con istituzioni pubbliche e private, per il miglior conseguimento degli scopi associativi e, in ogni caso, con obbligo di riferire all'Assemblea immediatamente successiva;
- ✓ delibera l'acquisto, o la dismissione, di beni mobili necessari per lo

svolgimento dell'attività istituzionale, con obbligo di riferirne all'Assemblea immediatamente successiva: in ogni caso, al momento dell'acquisto, deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Il Consiglio è solidalmente responsabile per ogni eventuale irregolarità commessa collegialmente, ai sensi di legge.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede il Consiglio di amministrazione;

In caso di suo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dai Vicepresidenti in ordine di anzianità.

ART. 9 - VICEPRESIDENTI - SEGRETARIO - TESORIERE

I Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Vicepresidenti, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente in ogni caso di suo impedimento anche temporaneo.

Il Segretario cura la tenuta e la conservazione della documentazione e delle scritture contabili e amministrative; trasmette l'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio; provvede alla stesura ed alla conservazione delle note sulle singole adunanze dell'assemblea e del Consiglio in appositi libri; potrà intrattenere rapporti non dispositivi con terzi, al fine di agevolare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e di consiglio. Il Segretario, ricevuta richiesta scritta da parte di un socio, assicura la libera visione dei libri sociali nel più breve tempo possibile e,

comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Tesoriere cura il servizio di esazione e di cassa; conserva in un istituto bancario operante sul territorio mantovano ogni somma raccolta, curando che i relativi versamenti vengano effettuati entro sette giorni dalla loro riscossione; provvede ai pagamenti che sono deliberati dall'assemblea, o dal Consiglio; redige il rendiconto economico in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio. Il Tesoriere, ricevuta richiesta scritta da parte di un socio, assicura la libera visione dei libri contabili nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Segretario ed il Tesoriere devono tenere informato della loro attività il Consiglio di amministrazione ad ogni riunione dello stesso.

ART. 10 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri associati, nominati dall'Assemblea, i quali potranno nominare tra loro un presidente. Dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili.

Entro giorni trenta dal ricevimento di richieste scritte, il collegio decide irrisolvemente, senza obbligo di formalità anche fiscali, ogni controversia degli associati tra loro o con l'associazione, compresa quella di responsabilità contro gli amministratori, o gli altri organi associativi. Ogni relativa questione dovrà, quindi, essere risolta soltanto dal collegio, salvo i limiti e divieti di legge. Contro i provvedimenti del Collegio gli interessati potranno ricorrere al collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15.

ART. 11 - REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un

supplente, associati, nominati dall'Assemblea, ed elegge il Presidente tra i suoi membri. Dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili.

Sono compiti del collegio:

- ✓ partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, esprimendo pareri e suggerimenti comunque non vincolanti;
- ✓ vigilare sulla gestione economica e finanziaria della associazione, informando tempestivamente, tramite il Consiglio, l'assemblea degli associati in caso di gravi irregolarità;
- ✓ redigere la propria relazione sul rendiconto della gestione annuale, da presentare all'assemblea annuale degli associati.

ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate: a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata f) altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

I versamenti di qualunque entità o natura sono a fondo perduto e, pertanto, non sono né rivalutabili né ripetibili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione stessa.

ART. 13 - ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sulle attività svolte che rappresenti quanto realizzato nell'anno di riferimento.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 14 – ASSICURAZIONE

Tutti gli soci dell'associazione che prestano attività di volontariato non occasionali

sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali dell'Associazione: a) il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; c) il libro verbali del Consiglio di amministrazione, contenente i verbali del Consiglio di amministrazione; e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono essere tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo

